ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 88/364/CEE IN MATRIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI DURANTE IL LAVORO

Art. 9

Autorizzazioni per attività lavorative nelle quali gli agenti sono presenti come prodotti intermedi

Il datore di lavoro che intende esercitare un'attivita' nella quale inevitabilmente gli agenti di cui al comma 1 si formano e sono temporaneamente presenti in una concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso deve inviare una richiesta di autorizzazione in deroga al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La richiesta di autorizzazione contiene i seguenti dati:

a) descrizione della reazione o processo, con particolare riguardo alle fasi nelle quali sono presenti gli agenti di cui all'art. 1, che devono comunque svolgersi in un sistema chiuso;

b) numero dei lavoratori addetti;

c) misure di sicurezza previste per evitare l'esposizione dei lavoratori;

d) copia della documentazione di cui all'art. 4, commi 5 e 7. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Pesidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Essa ha la durata di tre anni ed e' rinnovabile. Tali autorizzazioni sono comunicate all'organo di vigilanza competente. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alle informazioni di cui al comma 2.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1992, non più in vigore dal 23 marzo 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 88/364/CEE in matria di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
Estremi	Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-77-1992/art-9-autorizzazioni-per-attivita-lavorative-nelle-quali-gli-agenti-sono/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it